



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata –
Ufficio Risorse – Sezione Acquisti**

ALLEGATO A.

- OGGETTO:** **Disciplinare di gara della RDO n. 2379409 per la fornitura, al Laboratorio Chimico di Bari, di:**
- **un evaporatore rotante** combinato con **chiller** e **sistema da vuoto e suo controllore, (lotto 1), C.I.G.: 8021263B9E** e base d'asta di € 12.000,00, (dodicimila/00) oltre I.V.A.;
 - **un gascromatografo con doppio iniettore on-column e doppio rivelatore FID, (lotto 2), C.I.G.: 8021282B4C** e base d'asta di € 33.000,00 (euro trentatremila/00), oltre I.V.A.;
 - **uno spettrofotometro infrarosso in trasformata di fourier, (lotto 3), C.I.G.: 8021299954** e base d'asta di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A..

<i>Responsabile d'Amministrazione:</i>	Direttore dell'Ufficio Risorse Vito De Benedictis
<i>Funzionario istruttore:</i>	Roberto Bovino , tel 0809180143 e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.risorse.acquisti@adm.gov.it (per chiarimenti circa la procedura d'affidamento e la stipula del contratto)
<i>Responsabile Servizio Acquisti. e Contratti.</i>	Luca Uggento, tel 0809180161 e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.risorse.acquisti@adm.gov.it (per chiarimenti circa la procedura d'affidamento e la stipula del contratto , qualora il funzionario istruttore non risulti contattabile)
<i>R.U.P.:</i>	Vito De Benedictis
<i>Direttore dell'esecuzione:</i>	Di Lorenzo Paolo Antonio, tel. 0809180434 e-mail: paoloantonio.dilorenzo@adm.gov.it (per chiarimenti afferenti l'esecuzione del contratto)
<i>Responsabile Reparto Amministrazione e Controllo:</i>	Annarita De Salvatore, tel.: 0809180144 e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.amministrazione@adm.gov.it

ART. 1 - PREMESSA E PROCEDURA DI GARA.

Per la fornitura di cui sopra, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata (di seguito "Agenzia") intende avvalersi, come in effetti si avvale, della procedura telematica di acquisto sotto soglia, tramite confronto concorrenziale, di cui alla "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) n. 2379409, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente allegato/disciplinare di gara (A_DISCIPLINARE_DI_GARA), nonché l'allegato B (capitolati tecnici), contengono norme integrative della R.D.O., relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e ulteriori informazioni afferenti l'appalto in questione.

Il contratto verrà concluso alle condizioni presenti nel presente documento e nell'allegato B mentre, per quanto non previsto, si farà espresso riferimento alla documentazione del vigente Bando di abilitazione CONSIP – “*BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA*”.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E BASI D'ASTA.

Oggetto dell'appalto è la fornitura dei seguenti beni:

- **un evaporatore rotante** combinato con **chiller** e **sistema da vuoto e suo controllore**, (lotto 1), C.I.G.: 8021263B9E e base d'asta di € 12.000,00, (dodicimila/00) oltre I.V.A.;
- **un gascromatografo con doppio iniettore on-column e doppio rivelatore FID**, (lotto 2), C.I.G.: 8021282B4C e base d'asta di € 33.000,00 (euro trentatremila/00), oltre I.V.A.;
- **uno spettrofotometro infrarosso in trasformata di fourier**, (lotto 3), C.I.G.: 8021299954 e base d'asta di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre I.V.A..

E' possibile partecipare alla gara per tutti i lotti o solamente per alcuno di essi.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici presenti sul ME.P.A., con riguardo al bando “*BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA*”. Le Ditte partecipanti devono altresì risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la cui sussistenza è sufficiente, come sancito dal comma 3 del medesimo articolo, l'iscrizione nel registro camerale o professionale di riferimento;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO).

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte essenziale:

- “A_DISCIPLINARE_DI_GARA”,
 - “B_CAPITOLATI_TECNICI”,
- che stabiliscono le condizioni particolari della RDO;
- “C_DGUE” (documento di gara unico europeo);
 - “D_PATTO_DI_INTEGRITA”, predisposto ex art. 1, c. 17, della L. n. 190/2012.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Gli operatori economici titolari dei requisiti di partecipazione (*vd. supra*), dovranno presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura di quanto in oggetto, entro i termini indicati nella RDO a sistema.

Offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica, attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.).

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico interessato dichiara espressamente che l'importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito a tanto, si fa presente

che la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al suo rilascio.

Nella RDO, l'operatore economico partecipante dovrà inserire, a sistema, la seguente documentazione, nei modi appresso indicati:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
“A_DISCIPLINARE_DI_GARA”, <u>sottoscritto digitalmente per accettazione.</u>
“C_DGUE” <u>da compilare e sottoscrivere digitalmente.</u>
“D_PATTO_DI_INTEGRITA”, <u>compilato e sottoscritto digitalmente.</u>
<u>Attestazione “garanzia provvisoria”</u> , rilasciata dal fideiussore (art. 93, comma 3, D.lgs. 50/2016) oppure dall'ente presso cui è stata costituita la cauzione (art. 93, comma 2, D.lgs. 50/2016), che provi l'avvenuta costituzione, a beneficio della stazione appaltante, della “garanzia provvisoria” di cui all'art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (<i>vd. Infra</i>).
<u>Attestazione “garanzia definitiva”</u> , rilasciata dal fideiussore, che provi l'assunzione dell'impegno alla prestazione futura della “garanzia definitiva” di cui all'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 (<i>vd. Infra</i>). Qualora tale dichiarazione di impegno venga resa nel documento che comprova il rilascio della garanzia provvisoria, l'obbligo di allegazione della “Attestazione garanzia definitiva” va assolto reiterando l'allegazione del documento di garanzia provvisoria.
Eventuale <u>Autocertificazione sottoscritta digitalmente</u> dal legale rappresentante riguardante la titolarità, da parte dell'offerente, di una o più delle caratteristiche di cui all'art. 93, commi 7 e 8, e all'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2017, ovvero, danti diritto a: <ul style="list-style-type: none">• le riduzioni degli importi delle garanzie “provvisoria” e “definitiva” prescritte dai commi 1 degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2017, rispettivamente (<i>vd. Infra</i>);• l'esenzione dall'obbligatorietà del preliminare di fideiussione disposto dal comma 8 dell'art 93 del D.lgs. 50/2016;
“PassOE” - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. Il pass indicato è necessario per consentire all'Amministrazione la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C. A tal fine, ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPass (attraverso il seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi, alla voce “AVCPass Operatore economico”) seguendo le istruzioni <i>ivi</i> riportate, e successivamente individuando la procedura di interesse mediante l'indicazione del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
“B_CAPITOLATI_TECNICI”, <u>da sottoscrivere digitalmente per accettazione.</u>
Schede tecniche degli apparecchi proposti.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Offerta economica generata dal sistema e firmata digitalmente.

Nel merito della documentazione amministrativa sopra elencata, si richiama l'art 93, commi 1, 6 e 8, del D.lgs 50/2016, in ordine all'obbligo di corredare l'offerta, a pena d'esclusione dalla procedura d'affidamento, con:

- una garanzia, c.d. "garanzia provvisoria", d'importo equivalente all'1% del prezzo messo a base di gara (vd. *supra*) e della durata di almeno 180 gg. dalla presentazione dell'offerta, che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'operatore economico offerente dichiarato aggiudicatario oppure all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011;
- l'impegno da parte di un fideiussore, non necessariamente coincidente con quello di rilascio della garanzia provvisoria, a prestare la "garanzia definitiva". Tale impegno è richiesto anche se è intenzione dell'operatore economico offerente, in caso di aggiudicazione a proprio favore, preferire, tra le due opzioni possibili di modalità di "garanzia definitiva", la cauzione di cui all'art. 93, comma 2, del D.lgs. 50/2016 anziché la fideiussione.

Come disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto e a pena di decadenza dell'affidamento, l'operatore economico affidatario dovrà costituire una garanzia, c.d. "garanzia definitiva", d'importo equivalente al 10% del prezzo messo a base di gara - che, in caso d'aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ed al 20%, dovrà essere rispettivamente maggiorato dell'1% e del 2%, per ogni punto percentuale di sconto eccedenti i suddetti limiti - e con efficacia fino alla certificazione della regolare esecuzione dell'appalto (vd. infra), che copra i seguenti eventi e situazioni:

- danni da inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore;
- pagamento eccessivo all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento della prestazione affidata nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- pagamento da parte della stazione appaltante di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e comunque presenti nei luoghi d'espletamento della relativa prestazione.

Entrambe le suddette garanzie dovranno presentare una delle forme di cui ai commi 2 e 3 dell'art 93 del D.lgs 50/2016, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.lgs. 50/2016 nonché prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del codice civile,
- l'operatività della medesima entro 15 gg., a richiesta scritta della stazione appaltante.

Restano ovviamente salve le riduzioni degli importi delle suddette garanzie nonché l'esenzione dall'obbligatorietà del preliminare di fideiussione, di cui all'art. 93, commi 7 e 8, e all'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Agli artt. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 si rimanda per gli aspetti relativi alle garanzie per la partecipazione alla procedura e per la corretta esecuzione del contratto e non richiamati nel presente disciplinare e, tra queste, quelle relative alle dinamiche e procedure di svincolo.

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

Procedura di gara: ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisizione di servizi sotto soglia, con invio di RDO sulla piattaforma Me.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione).

Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, per la seguente motivazione: trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, con garanzia di economia di spesa e miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

Non saranno ammesse offerte:

- in aumento o di importo pari alla base di gara;
- incomplete;
- non conformi al/ai capitolato/i tecnico/i.

In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Agenzia procederà al sorteggio, in seduta pubblica.

L'Agenzia procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l' Agenzia, che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Prima di procedere all'eventuale Accettazione di Offerta, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la presentazione della documentazione utile per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quelle offerte, nonché di effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dall'Operatore economico per la registrazione al mercato elettronico, nonché di richiedere ulteriore documentazione prima della stipula del contratto.

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 8 - CALCOLO ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,

nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'Agenzia, in questa fase, si avvarrà interamente del sistema telematico del Me.P.A..

In caso di ammissione di un numero di offerte pari o superiore a 10 si provvederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 all'esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia.

In caso di numero di offerte inferiore a 10, trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97.

ART. 9 - CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal ME.P.A. verrà restituito dall'operatore economico aggiudicatario firmato digitalmente. Del contratto, costituiranno parte integrante il presente documento e gli altri prospetti allegati. Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo (**nella misura vigente di € 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4**) che dovrà essere assolta dal contraente aggiudicatario in modo virtuale nei modi di legge ovvero tramite la trasmissione a mezzo mail, all'indirizzo: *dir.puglia-molise-basilicata.risorse.acquisti@adm.gov.it*, di copia del Documento di Stipula, con l'apposizione della marca da bollo annullata.

La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI.

La ditta contraente si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 *bis*, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. **Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00.**

ART. 11 - COSTO DEL LAVORO.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico partecipante alla RDO dichiara espressamente che l'importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 12 - TERMINI D'ESECUZIONE.

La **consegna** avverrà presso il Laboratorio Chimico di Bari, c/o Porto di Bari – Corso De Tullio, 1/C – BARI, **entro e non oltre il termine perentorio del 31.03.2020**, a pena di **risoluzione del contratto**.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la consegna senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico. La consegna dovrà essere effettuata rispettando i seguenti orari: 9-12 esclusi sabato e giorni festivi. La consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello indicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste nei documenti contrattuali del relativo bando di abilitazione.

ART. 13 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE E PENALI.

Vito De Benedictis assume il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) mentre, Di Lorenzo Paolo Antonio, di Direttore dell'esecuzione, che avrà la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle forniture mediante la trasmissione dell'allegato "A", secondo le modalità di cui alla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti*" e successive modifiche e integrazioni, corredato dai relativi documenti di trasporto, **entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle forniture.**

Il R.U.P. ed il Direttore dell'esecuzione sottoscriveranno gli allegati A pervenuti dalla sede di consegna, provvedendo agli adempimenti di cui alla disposizione innanzi citata.

I rapporti fra RUP e Direttore dell'esecuzione saranno disciplinati, oltre che dalla suddetta normativa, dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni*", con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

Il Direttore dell'esecuzione, a seguito di segnalazione dei referenti per l'esecuzione, in caso di inadempimento, comunicherà per iscritto le riscontrate inesattezze prestazionali:

- al R.U.P.;
- alla controparte negoziale che, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni al medesimo R.U.P..

Il R.U.P. espletterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l'esame delle eventuali controdeduzioni, proponendo, al Direttore dell'Ufficio Risorse, di liquidare e successivamente irrogare/notificare le penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa.

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell'art. 113-*bis* del D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, come introdotto dall'art. 77 dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, nella misura massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale.

Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi, comunque provvederà ad assegnare all'affidatario un "termine di recupero" non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.

ART. 14 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell'Agenzia, su proposta del R.U.P., a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all'operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto.

Si considerano gravi inadempienze le seguenti:

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare;
- scadenza del "termine di recupero" senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l'applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra;
- manifesta incapacità dell'operatore economico affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza;
- disattenzione, da parte dell'operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti;
- sospensione, da parte dell'operatore economico affidatario, dell'esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- violazione, ad opera dell'operatore economico aggiudicatario, degli obblighi di cui agli articoli successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza);
- esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull'operatore economico aggiudicatario.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad

un'altra impresa il contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016.

La fattura dovrà essere:

- **intestata a: "Agenzia della Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 97210890584 - P. Iva 06409601009";**
- **inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e Basilicata, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica,** secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244".

A tal fine, si comunica che il **Codice Univoco** di questa Direzione è il seguente: **FKRCDM**.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG di riferimento**.

L'operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

L'operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell'ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell'applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA.

Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con il *Responsabile Reparto Amministrazione e Controllo*: (vd. *supra* ed *infra*).

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Si rammenta che la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.

Il presente contratto ed il credito che ne deriva non potranno essere ceduti dal fornitore aggiudicatario.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ.

L'operatore economico aggiudicatario è da intendersi obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione del codice, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), unitamente al

Responsabile del Settore Acquisti, il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), allegato alla presente scrittura (D_PATTO_DI_INTEGRITA), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, attenendosi alla sua più stretta osservanza.

ART. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

La Ditta aggiudicataria dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sull'obbligo di osservanza del più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss C.P.).

ART. 20 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia inerente il presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è il Foro di Bari.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.

Bari, 9 ottobre 2019

*Il Direttore dell'Ufficio Risorse
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente*